DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1976

che autorizza la Repubblica italiana ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi commerciali di alcune specie di piante foraggere soggette a requisiti ridotti

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(76/613/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva del 26 giugno 1975 [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica italiana,

considerando che la produzione di sementi delle specie di veccia pannonica e di veccia vellutata conformi alle condizioni relative alla facoltà germinativa minima, è deficitaria nella Repubblica italiana;

considerando che è impossibile coprire soddisfacentemente tutto il fabbisogno con sementi commerciali di queste specie provenienti da altri paesi membri e rispondenti a tutte le condizioni fissate per la commercializzazione;

considerando che è opportuno autorizzare la Repubblica italiana, per un periodo che scade il 31 marzo 1977, ad ammettere la commercializzazione delle sementi commerciali di veccia pannonica e di veccia vellutata soggette a requisiti ridotti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio, per un periodo che scade il 31 marzo 1977, 150 tonnellate al massimo di sementi di veccia pannonica (Vicia pannonica Crantz) e 400 tonnellate al massimo di sementi di veccia vellutata (Vicia villosa Roth) della categoria « sementi commerciali », non conformi alle condizioni stabilite nell'allegato II della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) la facoltà germinativa deve raggiungere almeno l'80 % delle sementi pure;
b) l'etichetta ufficiale deve indicare che la facoltà germinativa delle sementi è ridotta: facoltà germinativa minima 80 %. L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione « destinate esclusivamente alla commercializzazione in Italia ».

Articolo 2

La Repubblica italiana comunica alla Commissione, prima del 1° maggio 1977, le quantità di sementi commerciali di veccia pannonica e di veccia vellutata, ammesse alla commercializzazione nel suo territorio sulla base della presente decisione. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6.